

Codice A18180

D.D. 25 maggio 2015, n. 1219

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione i sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Frabosa Sottana /CN) - Progetto relativo al taglio del lotto boschivo comunale "Ciampasso" in Comune di Frabosa Sottana - Istanza n. 2015/25737.

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTI il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e D.P.G.R. 2/R del 21/02/2013 e s.m.i.;

VISTA l'istanza di autorizzazione n. 2015/25737 ed il progetto ad essa allegato, redatto dal Dott. For. Gloria Roattino, (omissis) per conto del Comune di Frabosa Sottana (CN), presentata alla Regione Piemonte - Settore Montagna – Sportello Forestale di Cuneo - prot. n. 24045/A18180 class. 7.100.20 14 TGLPRO24 - 6/2015A in data 29/04/2015 e le relative integrazioni, per l'intervento selvicolturale di "Taglio di un lotto boschivo comunale denominato Ciampasso";

PRESO ATTO che il comune di Frabosa Sottana (CN) è il possessore dei terreni boscati oggetto d'intervento e che non è presente un Piano Aziendale Forestale approvato;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna della Regione Piemonte in data 25/05/2015, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali proposti;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli n. 4 e n. 16 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e s.m.i., il comune di Frabosa Sottana (CN) all'esecuzione degli interventi selvicolturali ricadenti nel proprio territorio, inerenti il "Taglio del lotto boschivo comunale denominato Ciampasso" così come descritti nel progetto d'intervento n. 2015/25737 e nelle integrazioni, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie così come indicato nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso ed alle integrazioni;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzate;

- le piante dovranno essere rilasciate, in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico, quali erosione del terreno rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate;
- il quantitativo della massa legnosa esboscata non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
- il quantitativo minimo della massa legnosa da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non venga raggiunto si dovrà provvedere ad esboscare un minor quantitativo di legname;
- si dovrà rispettare quanto indicato dall'articolo 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del Reg. for. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
- in riferimento al piano pluriennale dei tagli, i lavori dovranno concludersi entro 4 anni dalla data dell'Autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 (Autorizzazione con progetto d'intervento), comma 4.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, dovrà essere trasmessa alla Direzione Regionale A18000 - Settore Montagna - Corso De Gasperi n. 40 – 12100 Cuneo - la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Sarà cura del Direttore dei Lavori, garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Autorizzazione e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.

Dovranno essere rispettati gli articoli 3 (Effetti dell'iscrizione all'Albo) e 12 (Norme finali e transitorie) del Regolamento regionale "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte" – Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 08/02/2010 e s.m.i.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Ai fini dell'efficacia della presente Determinazione si dispone che la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12/10/2010, n. 22.

Il Dirigente Ad Interim
Silvia Riva